

# **COMUNE DI LA SALLE REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**



## **REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DI SPESE PER RELAZIONI DI GEMELLAGGIO E ALTRE SPESE PER RAPPORTI ISTITUZIONALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio  
Comunale n° 20 del 22/06/2018

## **ARTICOLO 1**

Le presenti disposizioni recano la disciplina delle condizioni e della modalità per la programmazione e l'effettuazione delle spese per la tenuta di rapporti istituzionali del Comune di La Salle con l'esterno. La specifica finalità di tale disciplina è quella di garantire il rispetto della normativa vigente ed in particolare la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica, al cui presidio sono preposti, in particolare, gli organi della magistratura contabile italiana, nell'osservanza, altresì, di eventuali vincoli alla finanza pubblica derivanti dall'appartenenza della Repubblica Italiana all'Unione Europea.

## **CAPO I**

### **RELAZIONI DI GEMELLAGGIO**

## **ARTICOLO 2**

E' istituito nel Comune di La Salle il COMITATO PER I GEMELLAGGI LA SALLE – COMITE' JUMELAGES LA SALLE col compito di:

- a) programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività dei gemellaggi promossi dal Comune con enti territoriali di altri paesi sulla base delle relative delibere del Consiglio comunale;
- b) elaborare proposte di iniziative ed eventi da sottoporre alla Giunta comunale;
- c) favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ad una sua ampia e consapevole partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione di associazioni, organismi, gruppi sociali, scuole, ecc. che operano nel Comune negli ambiti economico, culturale, sociale, sportivo, scolastico;
- d) valutare la possibilità di costituire nuovi rapporti di gemellaggio.

## **ARTICOLO 3**

Il Comitato per i gemellaggi è un supporto operativo all'Amministrazione Comunale, che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina a tal fine le varie componenti della comunità locale.

Nell'esercizio della sua attività il Comitato per i gemellaggi curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Nell'esercizio della propria programmazione terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e con la sua Federazione Regionale.

## **ARTICOLO 4**

I membri del Comitato di Gemellaggio sono designati dal Consiglio comunale e nominati con deliberazione della Giunta comunale. Il comitato è così composto:

- Presidente: delegato alle funzioni dal Sindaco;
- due componenti del Consiglio Comunale, di cui uno in rappresentanza della minoranza consiliare;
- Un rappresentante della Biblioteca e uno della Pro-loco
- tre Cittadini che intendano perseguire iniziative culturali, ricreative e sportive, accordando preferenza nell'individuazione a coloro che hanno negli anni dimostrato partecipazione e disponibilità verso le iniziative promosse dall'Ente.

Il Comitato decade con il termine del mandato della Giunta comunale che lo ha nominato.  
Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato disponesse per le sue attività, vengono trasferiti all'Amministrazione Comunale in caso di scioglimento del Comitato stesso.  
Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato chiamati a fornire collaborazione.

## **ARTICOLO 5**

Qualora occorra adottare formali decisioni in merito alla propria attività, il Comitato si riunisce in Assemblea.

Nel corso della prima riunione dell'Assemblea del Comitato, il Presidente indica un Vicepresidente e provvede a nominare al suo interno un Segretario.

## **ARTICOLO 6**

Il Comitato si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e deve essere convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

E' dovere del Presidente svolgere tutti i compiti assegnategli dal presente regolamento e, in particolare:

- a) convocare e presiedere le riunioni del Comitato per i Gemellaggi, nonché disporre la verbalizzazione dei lavori del Comitato stesso da parte del Segretario di cui all'articolo 4 , che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente stesso;
- b) essere responsabile dell'attività del Comitato nell'espressione di atti formali del medesimo;
- c) vigilare e controllare che i principi e gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e dal Comitato per i Gemellaggi trovino attuazione.
- d) In caso di assenza del Presidente, il Vicepresidente ne assume le competenze.

## **ARTICOLO 7**

La decadenza di uno o più componenti del Comitato per i Gemellaggi può avvenire:

- a. per dimissioni;
- b. per assenza (più di tre consecutive senza valida giustificazione).

## **ARTICOLO 8**

Per le attività di carattere istituzionale il Comitato si avvale della collaborazione degli uffici comunali.

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione.

## **ARTICOLO 9**

Qualora siano necessarie spese per l'effettuazione di iniziative, il verbale della riunione assembleare viene trasmesso alla Giunta comunale per l'espressione degli atti di competenza della medesima, con particolare riguardo all'osservanza delle disposizioni di cui ai successivi articoli del presente regolamento.

## **ARTICOLO 10**

Le spese di gemellaggio sono disciplinate dal presente regolamento nel quadro e nel rispetto delle leggi vigenti in materia, con particolare riguardo all'articolo 6, comma 8, del d.l. n.78/2010 convertito nella legge n. 122/2010, e fatte salve ogni altra normativa che intervenisse per legge, anche regionale, a prevedere nella materia ulteriori vincoli e riduzioni di finanza pubblica.

I principi cui si attiene il Comitato e l'Amministrazione comunale sono, oltre a quelli ispiratori delle relazioni di gemellaggio, quelli del contenimento e di sobrietà delle spese stesse nell'attività istituzionale, trattandosi di spese facoltative rispetto a quelle d'obbligo e "recessive" rispetto alle altre forme di uso delle finanze pubbliche per fini istituzionali. Non sono ammissibili spese che non rientrino in alcuna delle disposizioni del presente regolamento.

## **ARTICOLO 11**

I rimborsi di spese di cui al presente articolo spettano esclusivamente a non più di due membri del Comitato, amministratori comunali, oltre al Presidente.

Le spese possono essere rimborsate solo per attività al di fuori del territorio nazionale con debito impegno di capienti stanziamenti in uscita da parte della Giunta comunale.

Le spese di viaggio mediante treno, aereo, autobus, taxi sono rimborsabili nei limiti del costo dei biglietti. In caso di utilizzo di mezzo proprio spetta il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e di eventuale custodia del mezzo e un'indennità kilomtrica pari ad un quarto del costo della benzina verde come risultante dai prezzari ufficiali per i giorni di viaggio.

Le spese di pernottamento sono rimborsabili per un albergo di non più di quattro stelle e nei limiti di un pernottamento. Le spese per i pasti sono rimborsabili per non più di sessanta (€ 60,00) euro giornalieri e non più di due giorni.

Relativamente ai membri che sono amministratori comunali ai sensi del comma 1, lett. a), dell'art. 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 *"Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17"*), la presente regolamentazione esplica efficacia ai fini dell'opzione di cui al comma 3 dell'art. 12 dell'anzidetta L.R. 23/2001.

Qualsiasi rimborso, salvo l'indennità kilomtrica, è vincolato alla produzione delle note di spesa (biglietti/ricevute/fatture) intestate allo specifico membro in originale o copia conforme con dichiarazione di conformità all'originale con conseguenti responsabilità di legge penale in caso di dichiarazione falsa e mendace. Quanto all'indennità kilomtrica, viene richiesta, altresì, la produzione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in merito alla distanza chilometrica percorsa e ai tragitti effettuati, con conseguenti responsabilità in caso di dichiarazione falsa e mendace.

## **CAPO II**

### **RELAZIONI PUBBLICHE ED ONERI DI FUNZIONAMENTO**

## **ARTICOLO 12**

E' possibile assumere oneri a carico del bilancio comunale da parte della Giunta per spese per ristorazioni, rinfreschi, celebrazioni commemorazioni a condizione che si tratti di interventi non a beneficio esclusivo di amministratori/dipendenti comunali ma anzi tendenzialmente rivolti al pubblico e previsti nel quadro di specifici progetti tesi a soddisfare pubblici interessi e le finalità statutarie. Nei limiti della modesta entità ovvero di complessivi euro cinquecento (€500,00) Iva esclusa sono consentite episodiche liberalità (premi, targhe, fiori), da attuare con intestazione al

Comune delle relative nota di spesa (fatture e ricevute) o con scontrini recanti l'identificazione fiscale del Comune.

Rientrano nelle spese ammissibili di funzionamento le spese di mera comunicazione al pubblico di funzionamento dei servizi e delle attività dell'ente.

Non rientrano nel presente regolamento le forme di contributi e di assegnazione di vantaggi economici disciplinate in altro apposito regolamento.

### **CAPO III**

## **SPESE DI RAPPRESENTANZA**

### **ARTICOLO 13**

Si intendono quali spese di rappresentanza gli oneri finanziari relativi a varie forme di ospitalità che l'ente realizza attraverso i propri rappresentanti nei confronti soggetti che rappresentano capi di stato esteri o autorità di superiore prestigio internazionale. E' possibile da parte della Giunta comunale assumere oneri a carico del bilancio comunale per spese di rappresentanza mediante appositi atti deliberativi che evidenzino:

- il fine pubblico
- lo specifico interesse istituzionale
- la ragionevolezza dell'intraprendere un'iniziativa tesa ad accrescere il prestigio del Comune all'esterno, in un quadro di realistica relazione di congruità tra costi e benefici per l'amministrazione locale.

### **CAPO IV**

## **NORME FINALI**

### **ARTICOLO 14**

Si applicano a tutte le spese di cui al presente regolamento gli obblighi di corretta gestione finanziaria, con particolare riguardo alle rendicontazioni degli enti locali previste per legge nei riguardi della Corte dei Conti anche tramite risposta ai questionari sui rendiconti finanziari da parte degli organi di revisione alla medesima Corte.